



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 104/11

di iniziativa del Consigliere G. NERI recante:

""Modifiche alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria)""

relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/6/2021
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/6/2021
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 16/06/2021

Testo a confronto

Testo a fronte PL 104/11^ pag. 3
“Modifica alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 ”Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria

Normativa nazionale

D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475 pag. 10
Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

Normativa regionale

Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 pag. 11
Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.

Normativa comparata

L.R. Basilicata 6 agosto 2015, n. 24 pag. 20
Disciplina concernente la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura regionale e norme per l'abbattimento e il taglio di alberi di olivo.

L.R. Veneto 11 febbraio 2011, n. 6. pag. 27
Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

L.R. Lazio 13 febbraio 2009, n. 1 art. 3 pag. 30
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura art. 3 Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo

Delib. G.R. Lazio 18 aprile 2019, n. 233 pag. 32
Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.

L.R. Abruzzo 20 maggio 2008, n. 6 pag. 38
Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.

L.R. Puglia 4 giugno 2007, n. 14 pag. 48
Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia

Testo a fronte



Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48

Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria

Progetto di legge n. 104/11^

“Modifica alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 “Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria”

Giugno 2021

<p style="text-align: center;">Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48</p> <p>Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria</p>	<p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 104/11[^]</p> <p>Modifica alla Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 "Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria"</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)</i></p> <p>1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.</p> <p>2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;</p> <p>b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p><i>(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)</i></p> <p>1. I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.</p> <p>2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:</p> <p>a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;</p> <p>b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una</p>

delle seguenti realizzazioni:

- 1) opere di pubblica utilità;
- 2) opere di miglioramento fondiario;
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione ~~e l'eventuale reimpianto delle piante di olive~~ nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

delle seguenti realizzazioni:

- 1) opere di pubblica utilità;
- 2) opere di miglioramento fondiario;
- 3) fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.

3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).

4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici. **In caso di zone rurali su cui non risulta possibile, a causa di vincoli, l'autorizzazione all'estirpo, si possono attuare misure compensative specifiche per mancato reddito.**

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.

Articolo 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

- a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;
- b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.

6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.

Articolo 5

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:

- a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;
- b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto ~~fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale~~. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto ~~sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espiantate.~~

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. ~~Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento~~

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto **sull'intera superficie richiesta**. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto **sull'intera superficie richiesta**.

4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale.

~~degli alberi espianati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.~~

~~5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.~~

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una ~~relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.~~

Articolo 7

5. Abrogato

6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.

7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una **richiesta, indicando i dati catastali e la densità di impianto, oltre al miglioramento fondiario che si intende realizzare.**

Articolo 7

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:
... omissis

(Cessioni e spostamenti)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, **lettera b)** possono:
... omissis

D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475**Divieto di abbattimento di alberi di olivo.**

1. È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali

2. L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovute a cause non rimosibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura .

3. La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto

4. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48

Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria.

(BUR n. 20 del 2 novembre 2012, supplemento straordinario n. 2 dell'8 novembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 16 ottobre 2014, n. 20)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di ulivo) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Registro degli Alberi monumentali di Olivo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea *autoctona* della Calabria) è istituito, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, il Registro degli alberi monumentali di ulivo della Regione Calabria, nel quale sono iscritti gli ulivi che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.
2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il dipartimento competente in materia di agricoltura, su segnalazione anche degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle organizzazioni professionali di categoria, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

Art. 3¹

(Divieti e prescrizioni)

1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.
2. In deroga alla presente disciplina è consentito estirpare:
 - a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;
 - b) gli alberi di ulivo nell'ambito di azienda vivaistica.
3. È comunque vietata l'estirpazione degli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.

¹Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge. 2. Non sono sottoposti alla presente disciplina: a) gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi; b) gli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2; c) gli alberi di ulivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare della stessa.».

Art. 4²

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)

1. *I proprietari legittimi, o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora ne sia accertata la morte fisiologica.*
2. *I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:*
 - a) *sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;*
 - b) *sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per una delle seguenti realizzazioni:*
 - 1) *opere di pubblica utilità;*
 - 2) *opere di miglioramento fondiario;*
 - 3) *fabbricati, capannoni e serre inamovibili, dotati già di tutte le autorizzazioni necessarie.*
3. *Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).*
4. *Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla*

²Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimosibili. 2. I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi: a) sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto; b) sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per: 1) realizzazione di opere di pubblica utilità; 2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario; 3) realizzazione di fabbricati in linea con gli strumenti urbanistici vigenti. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata all'articolo 7, comma 1, punti a) e b). 4. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici e sono esclusi dalla presente disciplina gli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2. 5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi. 6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.».

qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici.

- 5. I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari di piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.*
- 6. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.*

Art. 5³

(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)

- 1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), occorre distinguere i seguenti interventi:
 - a) riconversione intravarietale: olivo su olivo;*
 - b) sostituzione con altre specie arboree da frutto.**
- 2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.*
- 3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie catastale olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato da frutto e di trapiantare, o di far permanere nelle sedi*

³Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2 occorre distinguere i seguenti interventi: a) riconversione varietale; b) sostituzione con altre specie arboree. 2. Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee. 3. Nel caso previsto dal comma 1 lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato. In tal caso deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali della stessa particella un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento di quelle espantate. 4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espantati, deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali delle stesse particelle. 5. Nei casi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto all'articolo 7. 6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto Censimento Generale dell'Agricoltura. 7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e *business plan* atti a dimostrare la validità dell'investimento.».

di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle, un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento delle stesse piante espianate.

- 4. Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espianati, deve essere trapiantato o fatto permanere nei siti di impianto delle porzioni perimetrali delle stesse particelle.*
- 5. Nei casi di miglioramento fondiario di cui ai commi 2, 3 e 4, per le piante estirpate e non soggette all'obbligo del reimpianto, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto dall'articolo 7.*
- 6. Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto censimento generale dell'agricoltura.*
- 7. In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.*

Art. 6⁴

(Autorizzazione potatura straordinaria)

- 1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).*
- 2. Sono vietate forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che non prevedano la permanenza di ramificazioni principali.*

⁴Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e 5 previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari, quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco). 2. Sono altresì consentite forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che prevedano la permanenza di ramificazioni principali.».

Art. 7⁵*(Cessioni e spostamenti)*

1. *I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:*
 - a) *trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;*
 - b) *cedere le piante di olivo, con l'obbligo di trapiantarle, a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;*
 - c) *cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.*
2. *Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.*
3. *Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.*
4. *Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.*

⁵Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. I soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono: a) trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali; b) cedere le piante di olivo a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale; c) cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti. 2. Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada. 3. Nel caso di cui al comma 1 lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora. 4. Nel caso di cui al comma 1 lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario. 5. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto. 6. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.».

5. *Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.*
6. *Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.*

Art. 8⁶

(Sanzioni amministrative)

1. *Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.*
2. *Alla stessa sanzione di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che non adempie, entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo, alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5 e 7.*
3. *Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da*

⁶Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati. 2. Alla stessa sanzione, di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che, non adempie entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4,5 e 7. 3. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione. 4. I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione. 5. Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00. 6. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a euro 10.000,00. 7. Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00. 8. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il Servizio competente del dipartimento agricoltura. 9. Il dipartimento competente in materia di agricoltura provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, con la facoltà di acquisire eventuali ricorsi dalla parte avversa, nonché alla costituzione in giudizio limitatamente ai giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, al fine del recupero delle somme dovute, ed ogni altro atto connesso compreso la messa in mora. 10. Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il Regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.».

euro 2.500,00 ad euro 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. *I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.*
5. *Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.*
6. *Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.*
7. *Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.*
8. *La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il settore competente del dipartimento agricoltura.*
9. *Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.*

Art. 9

(Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie)

1. Restano valide le autorizzazioni di estirpazione rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).
2. I proprietari delle piante, già autorizzati all'estirpazione ai sensi del decreto luogotenenziale n. 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7.

Art. 10

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.
2. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11⁷
(Costi di autorizzazione)

1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria – dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.
2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non comprese nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a euro 29,24. Non sono soggette ai diritti di segreteria le comunicazioni previste dall'articolo 4, comma 6.

Autorizzazione	Diritti di segreteria (€)	Diritti d'istruttoria (€)
Comunicazione di estirpazione Art 4. Comma 1	29,24	
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a)	29,24	100,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 1	29,24	500,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 2.	29,24	300,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3.	29,24	500,00
Autorizzazione articolo 6 Potatura	29,24	200,00

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 100.000,00, si provvede per l'anno in corso con le economie di spesa dell'UPB 2.2.04.08 - capitolo 5125201, confluita, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, nell'UPB 8.3.01.03 - capitolo 83010301 «Fondo pluriennale vincolato relativo a somme non impegnate nell'esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o altri soggetti con vincolo di destinazione, la cui utilizzazione è disposta su richiesta motivata del dipartimento competente (articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)» del bilancio del corrente esercizio finanziario. Il Dipartimento

⁷Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 16 ottobre 2014, n. 20 che precedentemente così recitava: «1. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria - dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata. 2. In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non compresi nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29,24.».

Bilancio provvede ad apportare le conseguenti variazioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse, ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 2.2.04.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. Basilicata 6 agosto 2015, n. 24 [u](#).**Disciplina concernente la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura regionale e norme per l'abbattimento e il taglio di alberi di olivo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 agosto 2015, n. 29.

Art. 1 *Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione favorisce la tutela, la valorizzazione e la promozione delle produzioni olivicole regionali di qualità, anche promuovendo un'idonea e sostenibile difesa fitosanitaria delle coltivazioni. Il competente ufficio regionale esegue periodici monitoraggi e supporta le aziende agricole nella difesa delle coltivazioni a basso apporto di fitofarmaci.
2. La Regione stabilisce le norme per l'abbattimento e il taglio di alberi di olivo.
3. La Regione attribuisce, altresì, rilevanza ambientale alla conservazione delle piante di olivi secolari e/o di particolare pregio agronomico e paesaggistico.
4. La Regione sostiene e promuove attività di ricerca volte ad implementare e migliorare la coltura olivicola.
5. La Regione si impegna a mettere in campo tutte le azioni necessarie ad incrementare la produzione regionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

Art. 2 *Tutela, valorizzazione e promozione della olivicoltura e dell'olio lucano di qualità.*

1. La Regione favorisce e sostiene iniziative volte alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione dell'olio lucano di qualità e, in particolare:

- a) alla conoscenza dell'olio di qualità attraverso l'analisi sensoriale e alla formazione e all'aggiornamento degli assaggiatori di olio e olive da mensa;
- b) all'ottenimento di marchi di qualità e di origine;
- c) alla valorizzazione del germoplasma olivicolo autoctono;
- d) all'impianto di nuovi oliveti;
- e) all'aggregazione dei produttori olivicoli;
- f) alla formazione degli addetti lungo tutta la filiera olivicola;
- g) alla vendita diretta delle produzioni olivicole regionali con marchi di qualità e origine;
- h) allo sviluppo del vivaismo olivicolo e degli "appalti verdi";
- i) alla diffusione delle innovazioni lungo tutta la filiera, nel rispetto del principio di sostenibilità;
- l) all'affermazione dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2. La Regione sostiene, altresì, la ricerca, la sperimentazione e la divulgazione nella fase di produzione, trasformazione e conservazione dell'olio e delle olive da mensa.

3. La Regione assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio olivetato lucano attuando il censimento delle piante secolari, anche isolate, ovvero di particolare pregio agronomico e paesaggistico. La Regione si impegna ad avviare un monitoraggio ed una successiva classificazione dei frantoi di particolare interesse storico-culturale, al fine di attivare le opportune politiche di recupero strutturale per scopi didattici e finanziari, con misure specifiche, di quei frantoi a tutt'oggi funzionanti.

4. L'azione di promozione dell'olio di oliva lucano di qualità è annualmente assicurato: con l'organizzazione, da parte dei competenti uffici dipartimentali, di premi e di mirate campagne promozionali, volte a favorire accordi commerciali, formazione di consorzi di produttori, ingresso degli oli di qualità nelle principali guide nazionali, partecipazione a fiere e manifestazioni indirizzate, di norma ai mercati locali, nazionali ed emergenti.

Art. 3 *Programma di attività e composizione della Commissione tecnica permanente per la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura e dell'olio lucano di qualità.*

1. Per la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura e dell'olio lucano di qualità il Dipartimento Politiche agricole e forestali redige il

programma triennale delle attività, quantifica l'ammontare finanziario occorrente, ne individua le fonti e ripartisce le competenze tra i diversi soggetti partecipanti.

2. Per la valutazione della proposta del programma triennale il Dipartimento Politiche agricole e forestali si avvale della Commissione tecnica permanente composta da:

a) Dirigente generale del Dipartimento Politiche agricole e forestali o suo delegato con funzione di presidente;

b) dirigente responsabile dell'ufficio dipartimentale competente per materia, o suo delegato;

c) dirigente responsabile dell'ufficio fitosanitario regionale o suo delegato;

d) un funzionario del Dipartimento Politiche agricole e forestali, con funzioni di segretario verbalizzante;

e) un docente esperto di olivicoltura, designato dall'Università degli Studi di Basilicata;

f) un docente esperto di industrie agrarie, designato dall'Università degli Studi di Basilicata;

g) dirigente responsabile del competente ufficio del Dipartimento Ambiente e territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti o suo delegato;

h) Direttore dell'Alsia o suo delegato;

i) rappresentanti delle organizzazioni dei Produttori olivicoli lucani;

j) un rappresentante designato, congiuntamente, dalle organizzazioni di rappresentanza dei titolari di frantoio.

3. Il funzionamento della Commissione tecnica è disciplinato da apposito regolamento, approvato con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali.

4. La Commissione tecnica dura in carica per un massimo di cinque anni, decade allo scioglimento del Consiglio regionale e la sua attività è senza oneri di spesa per la Regione.

Art. 4 *Divieti.*

1. Sull'intero territorio regionale sono vietati l'abbattimento, il taglio, l'espianto per il trasferimento ad altro sito di alberi di olivo secolari.

2. Sul territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico o paesaggistico sono vietati l'abbattimento, il taglio, l'espianto per il trasferimento ad altro sito di alberi di olivo, salvo i casi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e dalla presente legge.

3. In tutti gli altri casi, l'abbattimento, il taglio o l'espianto per il trasferimento ad altro sito devono essere preceduti da apposita comunicazione con la forma e le modalità definite da apposite linee guida di cui al successivo art. 6, anche in relazione al numero di piante che è possibile abbattere.

4. Il danneggiamento volontario e il taglio a ciocco sono assimilati, ai fini della presente legge all'abbattimento.

5. Il divieto di abbattimento è esteso anche alle piante di olivo volontariamente danneggiate ovvero che presentino danni conseguenti alle gelate o agli incendi.

Art. 5 *Deroghe.*

1. In deroga ai divieti di cui al precedente art. 4, la Regione, tramite il Dipartimento Politiche agricole e forestali, può autorizzare l'abbattimento, il taglio ovvero l'espianto con zolla di piante di olivo ricadenti in area sottoposta a vincolo idrogeologico o paesaggistico, ricorrendo a una delle seguenti circostanze:

a) lo spostamento degli alberi avvenga nell'ambito del territorio regionale;

b) sia stata accertata, dall'ufficio istruttore la morte fisiologica della pianta ovvero la permanente improduttività ovvero la riduzione di produttività dovuta a cause non rimovibili;

c) sia stata verificata, dall'ufficio istruttore, l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto che renda disagevoli le operazioni colturali, rechi danno allo sviluppo ordinato delle singole piante, possa comprometterne la produttività;

d) in tutti i casi in cui l'abbattimento si renda indispensabile per:

1) l'esecuzione di opere di pubblica utilità ovvero insediamenti abitativi;

2) la costruzione di fabbricati destinati alle attività aziendali;

3) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario con l'impianto di nuove coltivazioni.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, qualora l'olivo da abbattere sia pianta secolare, la richiesta di abbattimento deve essere sostituita da una proposta tecnica di spostamento su terreno ricadente nel territorio della Regione Basilicata.

3. In presenza di organismi nocivi che richiedono l'intervento di taglio o abbattimento, l'ufficio fitosanitario regionale, in deroga al precedente articolo 4, può rilasciare apposita autorizzazione.

Art. 6 *Direttive operative.*

1. Le modalità di ricezione delle richieste di abbattimento, taglio, espanto per trasferimento ad altro sito, di alberi di olivo, l'iter istruttorio procedimentale e le modalità di concessione sono definite con linee guida predisposte dal Dipartimento Politiche agricole e forestali entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 3. Fino all'adozione delle predette linee guida trova applicazione la previgente disciplina.

Art. 7 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque abbatte, taglia o espanta alberi di olivo secolari, senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione regionale, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 2.000 euro a 4.000 euro per singola pianta abbattuta.

2. Chiunque abbatte, taglia o espanta alberi di olivo, in aree vincolate, senza aver ricevuto apposita autorizzazione dal competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 550 euro a 1.250 euro per singola pianta abbattuta.

3. Chiunque abbatte, taglia o espanta alberi di olivo, in aree non vincolate, senza aver presentato apposita comunicazione al competente ufficio del Dipartimento Politiche agricole e forestali, è soggetto al pagamento di una sanzione, il cui importo varia da 250 euro a 500 euro per singola pianta abbattuta.

4. L'importo delle sanzioni sarà stimato da parte dell'organo tecnico del Dipartimento Politiche agricole e forestali e le modalità di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative sono

soggette alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e definite nelle linee guida di cui all'articolo 6. Gli importi rivenienti dall'applicazione del regime sanzionatorio sono destinate al Dipartimento Politiche agricole e forestali per iniziative sull'intera filiera olivicola.

Art. 8 *Bruciatura del materiale vegetale.*

1. Così come disposto dall'[art. 256-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), come introdotto dall'[art. 14, comma 8, lettera b\) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91](#), del materiale vegetale derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco degli oliveti è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori ai tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Art. 9 *Vigilanza e monitoraggio.*

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti, bruciature o tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale di vigilanza degli Enti locali, del Corpo forestale dello Stato nonché al personale del Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il monitoraggio per la difesa fitosanitaria degli impianti olivicoli e per la riduzione dell'uso di fitofarmaci è affidata agli ispettori fitosanitari del competente servizio regionale.

Art. 10 *Esenzione.*

1. Sono esentati dall'applicazione delle norme contenute nella presente legge le piante destinate all'attività vivaistica.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, per l'esercizio 2015, si provvede con le risorse appostate a valere sul Fondo

speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Missione 20, Programma 03, per un importo di euro 40.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare variazione compensativa per la creazione del pertinente capitolo di bilancio.

3. Per gli anni successivi al 2015, si provvederà con le successive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 12 *Abrogazioni.*

1. La [legge regionale 7 agosto 2002, n. 28](#), pubblicata sul Bollettino della Regione Basilicata 7 agosto 2002, n. 52, è abrogata.

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Veneto 11 febbraio 2011, n. 6 [u](#).**Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 febbraio 2011, n. 14.

Art. 1 *Finalità e ambito di applicazione.*

1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.

2. L'abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli [articoli 2 e 3](#).

3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.

4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:

a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;

b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla [legge regionale 9 agosto 2002, n. 20](#) "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";

c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla [legge regionale 12 aprile 1999, n. 19](#) "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

Art. 2 *Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo.*

1. In deroga al divieto di cui all'[articolo 1](#), è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici.

2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o

dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso.

3. Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

Art. 3 *Disciplina derogatoria.*

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:

a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;

b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni colturali;

c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;

d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;

e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

Art. 4 *Sanzioni amministrative.*

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'[articolo 2](#), comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'[articolo 2](#), comma 3 o di cui all'[articolo 3](#) o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.

2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione.

3. L'abbattimento di cui all'[articolo 2](#) comma 5:

a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;

b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale".

5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introitare le relative sanzioni, ai sensi della [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 5 *Disposizioni attuative.*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

L.R. Lazio 13 febbraio 2009, n. 1 art. 3**Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 21 febbraio 2009, n. 7.

Art. 3

Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo [\(3\)](#).

1. Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

2. L'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo secolari o di elevato valore storico, antropologico e ambientale può essere autorizzato esclusivamente per motivi di pubblica utilità.

3. Può essere autorizzato l'abbattimento o l'espianto di alberi di olivo, diversi da quelli di cui al comma 2, nei seguenti casi:

a) accertata morte fisiologica della pianta;

b) permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimosibili;

c) eccessiva fittezza di impianto che renda disagevoli le operazioni colturali e rechi danno all'oliveto;

d) esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario;

e) esecuzione di opere di pubblica utilità;

f) realizzazione di fabbricati in conformità ai vigenti strumenti urbanistico edilizi di livello comunale e regionale.

4. La direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal [Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17](#) (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le piantagioni, rilascia, in conformità alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati,

l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3. ⁽⁴⁾

5. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo senza avere chiesto ed ottenuto la preventiva e necessaria autorizzazione è soggetto al pagamento di una somma da 500 euro a 3 mila euro per ciascun albero abbattuto o espiantato fino ad un massimo di 20 mila euro, e, ove possibile, al reimpianto degli alberi abbattuti o espiantati.

6. L'accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di abbattimento delle piante di olivo e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi della [legge regionale 5 luglio 1994, n. 30](#) (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche. ⁽⁵⁾

7. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a partire dalla data di abrogazione della [legge regionale 20 maggio 1980, n. 37](#) (Interventi nel settore dell'olivicoltura) e successive modifiche, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 aprile 2019, n. 233](#).

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'art. [3, comma 4, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni rilascia, su richiesta degli interessati, l'autorizzazione all'abbattimento e all'espianto degli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3.».

[\(5\)](#) Comma così modificato dall'art. [3, comma 5, L.R. 22 ottobre 2018, n. 7](#), a decorrere dal 24 ottobre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 89, comma 1, della medesima legge).

Delib. G.R. Lazio 18 aprile 2019, n. 233^ω.

Approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lazio 9 maggio 2019, n. 38, supplemento n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la [legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6](#) e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la [Legge 241/1990](#) "Nuove norme sul procedimento amministrativo" ed in particolare gli art. 14, 14-bis e 14-ter che disciplinano le modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi;

VISTO l'[art. 7 del D.P.R. 160/2010](#) "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'[articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 133 del 2008](#)";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO [Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475](#) (GU 30 agosto 1945 n. 104) "Divieto di abbattimento di alberi di olivo";

VISTA la [legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2009](#) "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura", con particolare riferimento all'articolo 3 "*Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo*";

VISTA la [L.R. 38/99](#) che all'art. 52 prevede la redazione del P.A.R. (Piano Agricolo Regionale) per la disciplina delle zone omogenee "E" e rappresenta il Piano Regionale di Settore ai sensi della medesima [L.R. 38/1999](#);

VISTA la [Delib.G.R. n. 461 del 2 agosto 2018](#) con la quale sono stati individuati indirizzi e fornite le prime indicazioni programmatiche per la predisposizione della proposta di P.A.R.;

VISTA la [legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018](#) "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale";

PRESO ATTO che il comma 4 dell'[articolo 3 della legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2009](#), come modificato dal comma 4 dell'[articolo 3 della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018](#), precisa che la direzione regionale competente in materia di agricoltura, anche avvalendosi delle aree decentrate agricoltura e dei soggetti individuati dal [Reg. reg. 3 dicembre 2013, n. 17](#) (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche, nel cui territorio ricadono le piantagioni, rilascia, in conformità alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, entro trenta giorni, su richiesta degli interessati, le autorizzazioni alle attività di espianto ed altro riguardanti gli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3 della medesima [L.R. n. 1/2009](#);

TENUTO CONTO dell'esito delle riunioni tenute dall'Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni con le Aree Decentrate Agricoltura (tenuta il 21 gennaio 2019, nonché formazione tenuta il 20 marzo) e con quelle afferenti ad altre direzioni regionali comunque a vario titolo coinvolte nel rilascio dei pareri, nullatosta, permessi comunque denominati (tenuta il 30 gennaio 2019) nel corso delle quali sono stati illustrati i contenuti delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo;

TENUTO CONTO dell'avvio delle procedure di concertazione, avvenuto con la riunione convocata dall'Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, tenuta il giorno 8 marzo 2019, alla quale sono stati invitati, oltre all'Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni, anche le principali organizzazioni di categoria operanti nel comparto agricolo a livello regionale e i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali degli agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati operanti sul territorio della Regione Lazio, nel corso della quale è stata illustrata e discussa la bozza delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo;

VISTO il verbale redatto in esito all'avvio delle procedure di concertazione, trasmesso a mezzo email in data 18.03.2018 ai soggetti convocati alla predetta riunione dell'8 marzo 2019;

VISTO l'ulteriore contributo trasmesso dall'Organizzazione OP LATIUM, pervenuto in data 11 aprile 2019, acquisito al protocollo regionale con il n. 287815, con il quale sono state proposte integrazioni alla bozza delle linee guida oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo, riguardanti essenzialmente i limiti delle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo in termini di estensioni, di numero di piante e di percentuale del patrimonio olivicolo, anche con riferimento ad eventi calamitosi riconosciuti;

CONSIDERATO che, con successiva email in pari data, tali proposte d'integrazione sono state trasmesse alle associazioni ed enti coinvolti nel processo di concertazione per acquisirne eventuali ulteriori pareri e che non sono pervenute osservazioni contrarie o opposizioni al riguardo nei termini stabiliti;

RITENUTO, per quanto sopra, nelle more dell'approvazione del P.A.R. di cui all'[art. 52 della L.R. 38/1999](#), di approvare le linee guida, contenute nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura a fronte di istanza;

ATTESO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale,

Delibera

[Testo della deliberazione]

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

di approvare le linee guida, contenute nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per il rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio da parte della direzione regionale competente in materia di agricoltura a fronte di istanza.

Sarà cura della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca approvare, in un momento successivo, tutta la ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure amministrative conseguenti alle istanze volte al rilascio dell'autorizzazione alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di olivo nella Regione Lazio.

La presente Deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale web istituzionale.

Allegato A

Linee guida per il rilascio di autorizzazione per le attività di abbattimento-espianto-spostamento-sostituzione di alberi di olivo ai sensi dell'[articolo 3 della legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2009](#) "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" e s.m.i.

a) Le autorizzazioni alle attività di abbattimento, espianto, spostamento e sostituzione degli alberi di ulivo sono da intendersi come comportanti la rimozione dell'apparato radicale, con esclusione quindi dei casi di taglio al ciocco o alle branche con fini di ricostituzione della chioma, i quali costituiscono invece ordinarie operazioni colturali.

b) Nell'ambito del procedimento, laddove sull'area olivetata oggetto dell'istanza di attività non insistano vincoli tali da rendere necessaria l'acquisizione di più pareri - ai sensi dell'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - resi da diverse amministrazioni, propedeutici all'autorizzazione, ovvero intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, l'amministrazione procedente (Area Decentrata Agricoltura), attraverso il responsabile di procedimento incaricato, segue il dettato dell'[art. 3 della L.R. 1/2009](#); nella fattispecie quindi rilascia, in conformità alla citata [legge n. 241/90](#), entro trenta giorni, l'autorizzazione o il parere (vedi successiva lettera f) alle attività riguardanti gli alberi di olivo, previa verifica di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'[articolo 3 della L.R. 1/2009](#).

c) Nei casi in cui l'inquadramento vincolistico dell'area olivetata oggetto di istanza di attività generi la necessità di acquisire più pareri, resi da diverse amministrazioni, propedeutici all'autorizzazione, ovvero intese,

concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, l'Area Decentrata Agricoltura, attraverso il responsabile di procedimento incaricato, ai sensi degli [articoli 14, comma 2 e 14-bis, comma 1 della L. 241/90](#), così come modificata dal [Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127](#) recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'[articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#)" (c.d. "Riforma Madia"), indice una Conferenza di Servizi decisoria la quale si svolge, fatte salve le eccezioni previste dalla norma, in forma semplificata e in modalità asincrona.

d) La documentazione tecnico-amministrativa relativa all'istanza di autorizzazione viene resa disponibile su un box telematico dedicato, curato dall'amministrazione procedente e accessibile da tutte le amministrazioni coinvolte.

e) La conferenza di servizi si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'[art. 14-bis della L. 241/90](#), salvo i casi di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, e si conclude con l'adozione di una Determinazione Dirigenziale motivata di conclusione da parte dell'amministrazione procedente.

f) Qualora l'autorizzazione rappresenti uno degli atti di assenso propedeutici, da acquisire per la conclusione di un altro procedimento (es. rilascio di Permesso di Costruire, titolo unico ex [D.P.R. 160/2010](#), approvazione opera pubblica o di pubblica utilità) in sede di Conferenza di servizi, l'amministrazione procedente rilascia il parere nell'ambito dei lavori della stessa.

g) Le piante espiantate non possono essere cedute o vendute a ditte vivaistiche per la loro messa in commercio.

h) La durata della autorizzazione rilasciata dall'Area Decentrata Agricoltura è pari ad anni 3 (tre) dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale che costituisce atto autorizzativo, fatti salvi i casi di parere rilasciato dall'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio nell'ambito di conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti.

i) Nei casi in cui, entro il termine dei tre anni in precedenza indicato, non siano state eseguite le attività autorizzate e intervenga una variazione nella proprietà e/o nel possesso dei fondi oggetto della autorizzazione, il soggetto nuovo intestatario dei terreni inoltra una domanda di voltura all'ADA competente per territorio allegando alla stessa una copia dell'atto di proprietà e/o di possesso che attesti la

regolare transazione di proprietà e/o possesso. L'ADA competente per territorio, accertata la regolarità della documentazione presentata, effettua la voltura della autorizzazione/parere con l'approvazione della Determinazione Dirigenziale di voltura della precedente autorizzazione.

l) Le attività sono consentite entro i seguenti limiti:

- non oltre 500 piante in ogni triennio solare anche quando le piante siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni;
- in ogni caso non oltre i 5 (cinque) ettari di superficie complessiva per ogni triennio solare anche quando le superfici interessate siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni.

m) Detti limiti possono essere ampliati, al precipuo scopo di consentire comunque l'eventuale razionalizzazione degli impianti, solo nel caso di sostituzione di impianti di olivo estensivi con oliveti specializzati o intensivi, purché gli ettari su cui si estende l'oliveto specializzato o intensivo siano almeno pari a quelli oggetto di abbattimento/espianto. In tal caso, le attività sono consentite sino a 50% della superficie olivetata rilevabile dal fascicolo aziendale (anche quando le piante siano collocate su terreni non contigui e/o su diversi Comuni) sempre nel triennio solare. Tali limiti più ampi si applicano anche nello specifico caso in cui l'istanza sia presentata nell'ambito di un procedimento più ampio e complesso attivato dai Comuni e in esito a calamità naturali comunque riconosciute nei termini di Legge.

n) È precisato, infine, che le attività aventi ad oggetto un numero massimo di 5 (cinque) piante d'olivo per biennio possono essere effettuate previo il solo invio all'ADA, nel cui territorio ricadono le piantagioni, di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dalla competente Direzione Regionale.

L.R. Abruzzo 20 maggio 2008, n. 6 ⁽¹⁾.**Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.**

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 30 maggio 2008, n. 32.

Art. 1
Finalità.

1. L'olivo, *Olea europea L.*, costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.

Art. 2
Registro degli Alberi monumentali di Olivo.

1. È istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, il "Registro degli alberi monumentali di olivo" della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio ⁽²⁾.

1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano specifici paesaggi rurali. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che, nell'ambito di specifici paesaggi svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare ⁽³⁾.

2. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il Dipartimento Agricoltura, su segnalazione degli Enti pubblici regionali,

provinciali, comunali, delle Associazioni ambientaliste e di singoli privati ⁽⁴⁾.

3. Per l'istituzione del Registro, il Dipartimento Agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all'affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l'anno 2008 con la disponibilità iscritta nell'ambito della U.P.B. 07.02.003, capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale ⁽⁵⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, come modificato dall'art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 3

Divieti e prescrizioni.

1. Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla presente legge.

Art. 4

Disciplina autorizzatoria per l'abbattimento e l'espianto.

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al Dipartimento

Agricoltura l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi ⁽⁶⁾:

a) sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività dovuta a cause non rimosibili ⁽⁷⁾;

b) sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:

1) realizzazione di opere di pubblica utilità;

2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

2. Il Dipartimento Agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l'espianto o l'abbattimento delle piante di olivo ⁽⁸⁾.

3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.

4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporre, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l'adozione di opportune pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il Servizio Fitosanitario Regionale.

5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'Ufficio competente e secondo le modalità disposte dal Dipartimento Agricoltura ⁽⁹⁾.

(6) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(7) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art.

8, comma 1, della medesima legge, come modificato dall'[art. 19, comma 1, lettera b\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 21, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «a) sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili;».

[\(8\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 3, L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

[\(9\)](#) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 4, L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 5

Cessioni e spostamenti.

1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi dell'[art. 4, comma 1, della presente legge](#) possono:

a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell'ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del [D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214](#) (Attuazione della [Direttiva 2002/89/CE](#) concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);

b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.

1-bis. La cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'articolo 65 punto 1 lettera a) del [Regolamento \(UE\) 2016/2031](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾.

1-ter. Lo spostamento delle piante di olivo autorizzate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 nell'ambito dello stesso appezzamento non è

considerato movimentazione, ai sensi del comma 11 dell'*articolo 12 del [Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018](#)* (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana) ^{uu}.

2. L'azienda vivaista interessata all'acquisizione delle piante di olivo ai sensi dell'*art. [19 comma 2, lettera a\)](#) del [D.Lgs. 214/2005](#)*, deve presentare al competente Servizio fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dall'agricoltore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all'espianto o all'abbattimento.

3. Analoga richiesta deve essere prodotta dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada; medesima richiesta deve essere prodotta dai proprietari terrieri di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari ove ritenuto opportuno, e constatata la conformità di quanto dichiarato ai casi previsti dalla normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.

5. Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Abruzzo, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

[\(10\)](#) Comma aggiunto dall'*art. [3, comma 1](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#)*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge).

[\(11\)](#) Comma aggiunto dall'*art. [3, comma 1](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#)*, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1*, della medesima legge).

Art. 6

Sanzioni amministrative.

1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 (cinquecento) ad € 3.000,00 (tremila) per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 20.000,00 (ventimila).

2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell' autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

3. Il vivaista nonché i soggetti individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della Regione Abruzzo in assenza dell' autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 (duemilacinquecento) ad € 15.000,00 (quindicimila) a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell'ambito della stessa proprietà in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 (cento) ad € 600,00 (seicento).

5. Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 5, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecento) a € 3.000,00 (tremila).

6. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Abruzzo che la esercita attraverso:

a) il Servizio competente del Dipartimento Agricoltura, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2 ⁽¹²⁾;

b) il Dipartimento Agricoltura, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 5, comma 4 ⁽¹³⁾.

Gli stessi Servizi sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.

7. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 - U.P.B. 03.05.001 denominato: Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura.

8. La Giunta regionale, Dipartimento Agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione ⁽¹⁴⁾.

9. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella [Legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

[\(12\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

[\(13\)](#) Lettera così modificata dall'[art. 4, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

[\(14\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 7 *Vigilanza.*

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale dei comuni, delle province e degli uffici regionali preposti a compiti di controllo.

2. [A tal fine i dipendenti degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura con qualifica pari o superiore a C1 e gli Ispettori Fitosanitari nell'esercizio delle attribuzioni svolgono le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 cpp] ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 17, a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 8

Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel D.P.G.R. 9 febbraio 1995, n. 59 (Abbattimento piante di olivo).

2. Restano valide le autorizzazioni all'abbattimento rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del D.P.G.R. n. 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).

3. I proprietari delle piante, già autorizzati all'abbattimento ai sensi del D.P.G.R. n. 59/1995 e del Decreto Luogotenenziale 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione all'abbattimento nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 5, comma 1, lettera a) della presente legge.

Art. 9

Norme finali.

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

2. È fatta salva l'ottemperanza ad altri eventuali vincoli o norme regolamentari speciali vigenti, purché non in contrasto con la presente legge.

Art. 10

Modifiche all'art. [15](#) della [L.R. 17 dicembre 1997, n. 141](#) (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative).

1. La lettera c-bis) del comma 2 dell'art. [15](#) della [L.R. n. 141/1997](#) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) Per l'anno 2008, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione, previa domanda dell'interessato al comune. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a 50 metri."

Art. 11

Riprogrammazione di somme ⁽¹⁶⁾.

[1. Al fine di consentire, con le modalità previste dall'art. 19, comma 4, della L.R. 30 aprile 1997, n. 53, la realizzazione degli interventi di cui alla Delib.G.R. 29 gennaio 2008, n. 70/P si provvede a riprogrammare le somme di cui alla citata deliberazione mediante variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2008, con iscrizione sul cap. 102489 - U.P.B. 07.02.003 (codice SIOPE 02.03.02.2323) denominato "Interventi nel settore agricolo e agro - alimentare - [L.R. 30 maggio 1997, n. 53](#)".]

[\(16\)](#) Articolo abrogato dall'art. [6, comma 1](#), [L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Integrazione all'art. [1](#) della [L.R. 31 dicembre 2007, n. 47](#) (legge finanziaria regionale 2008) ⁽¹²⁾.

[1. Dopo il comma 33 dell'[art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47](#) è inserito il seguente comma:

"33-bis). Ai fini di cui ai commi 31 e 33, è istituito un nuovo capitolo di spesa denominato "Finanziamenti straordinari ai Consorzi di Bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica"].

[\(17\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 9 luglio 2020, n. 17](#), a decorrere dal 16 luglio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 8, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 13

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. Puglia 4 giugno 2007, n. 14 ⁽¹⁾.

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 giugno 2007, n. 83 suppl.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 marzo 2009, n. 312](#), la [Delib.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2666](#), la [Delib.G.R. 31 maggio 2011, n. 1227](#), e la Det. reg. 1° giugno 2011, n. 127.

TITOLO I

Finalità e definizioni

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla [legge 14 febbraio 1951, n. 144](#) (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, luogotenenziale concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.

Art. 2

Definizioni ⁽³⁾.

1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;

b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi ⁽⁴⁾:

a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);

b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;

c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)).

3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno dell'unità culturale, individuata nella relativa particella catastale.

[\(3\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 settembre 2013, n. 1576](#).

[\(4\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 30 maggio 2012, n. 1044](#).

TITOLO II

Rilevazione sistematica e tutela

Art. 3

Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali.

1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da:

a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia, con funzioni di Presidente;

b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del territorio o suo delegato;

c) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato;

d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia;

e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;

f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;

g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale;

h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della L. n. 349/1986](#) e successive modificazioni;

i) un rappresentante dell'Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali ⁽⁵⁾;

j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali ⁽⁶⁾.

1-bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l'intervento proposto ⁽⁷⁾.

2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall'Assessore regionale all'ecologia.

3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell'Assessore all'ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.

4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:

a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;

b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale;

c) formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 o nell'albo regionale di cui all'articolo 18;

d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;

e) esprimere entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell'albo regionale di cui all'articolo 18 e nell'elenco di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore all'ecologia o dell'Assessore all'assetto del territorio o dell'Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.

6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.

7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.

(5) Lettera così sostituita dall'art. [1, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 12 dicembre 2011, n. 36](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di Bari;».

(6) Lettera così sostituita dall'art. [1, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 12 dicembre 2011, n. 36](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «j) un

rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di Foggia.».

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 12 dicembre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 4

Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporre il rilevamento sistematico e la relativa identificazione ⁽⁹⁾.

2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a:

- a) univoca localizzazione;
- b) proprietà;
- c) dimensione e numero delle piante;

d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare l'esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.

(9) Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1795 e con Delib.G.R. 16 ottobre 2012, n. 2004 sono state approvate la rilevazione sistematica

degli ulivi monumentali e le attività di informazione, in applicazione del presente comma.

Art. 5

Elenco degli ulivi e uliveti monumentali.

1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, predisporre e aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.

2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l'elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 6

Tutela degli ulivi monumentali.

1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.

2. Ad ogni ulivo monumentale è attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui quest'ultimo ricada in uliveto monumentale.

3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell'articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).

4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.

TITOLO III

Azioni di promozione

Art. 7

Menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia".

1. È istituita la menzione speciale "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5.

2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi collettivi.

3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.

Art. 8

Promozione del paesaggio ulivetato.

1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivettato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l'Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessorato all'ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all'articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del [regolamento \(CE\) n. 1638/98](#) del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento CEE n. 136/66 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.

Art. 9

Premialità a favore degli uliveti monumentali.

1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.

TITOLO IV

Divieti e deroghe - funzioni di controllo e sorveglianza - sanzioni

Art. 10*Divieti.*

1. È vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.

Art. 11*Deroghe ⁽¹⁰⁾.*

1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla [legge regionale 31 maggio 1980, n. 56](#) (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della [L. 6 agosto 1967, n. 765](#)), ricadenti nei centri abitati delimitati ai sensi del Codice della strada. Per tali ultimi interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 ⁽¹¹⁾.

2. È in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o ornamentali.

3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all'applicazione della [L. n. 144/1951](#) e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto di tutte le piante delle quali si prevede l'espianto. Il reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie o urbanistiche d'intervento e, qualora ne sia dimostrata l'impossibilità, in altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e preferibilmente contermini ⁽¹²⁾.

4. È fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale - ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) - Legge-quadro sulle aree protette - e [legge regionale 24 luglio 1997, n. 19](#) - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).

5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.

[\(10\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 maggio 2008, n. 707](#).

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 11 aprile 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e dall'[art. 8, comma 1, L.R. 19 luglio 2013, n. 19](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

[\(12\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), L.R. 11 aprile 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 12

Reimpianto di ulivi plurisecolari.

1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a totale carico del realizzatore dell'opera.

2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni vicini.

3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge](#)

[5 marzo 2001, n. 57](#)). Le aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario ([dir. 92/43/CEE](#)).

4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l'agricoltura (UPA).

5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17.

6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell'accesso a finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del paesaggio.

6-bis. È obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore dell'Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei profili di interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 1. Le modalità per la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente del Servizio regionale ecologia ⁽¹³⁾.

[\(13\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 12](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 13

Opere di miglioramento fondiario ⁽¹⁴⁾.

1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti ⁽¹⁵⁾.

2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.

3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.

4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui all'articolo 3.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.

[\(14\)](#) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 6 maggio 2008, n. 707](#).

[\(15\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 2, L.R. 12 dicembre 2011, n. 36](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono unicamente quelle di rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.».

Art. 14

Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese.

1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla Delib.G.R. 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi d'ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all'articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.

Art. 15

Regime transitorio [\(16\)](#).

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2 ⁽¹⁷⁾.

(16) Il regime transitorio di cui al presente articolo che stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 dall'*art. 18, L.R. 25 febbraio 2010, n. 5*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 3, L.R. 12 dicembre 2011, n. 36*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 16

Funzioni di controllo e sorveglianza.

1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla *legge regionale 28 luglio 2003, n. 10* (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 17

Sanzioni.

1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.

TITOLO V

Tutela paesaggistica degli alberi

Art. 18

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 ⁽¹⁸⁾.

1. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), è sostituito dal seguente:

«Art. 30

Tutela paesaggistica degli alberi.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale all'ecologia l'albo degli "Alberi monumentali", nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.

2. Nell'ambito del patrimonio arboreo della Regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui all'articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo.

3. Alla formazione e aggiornamento dell'albo provvede l'Assessorato regionale all'ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dell'agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.

4. L'Assessorato regionale all'ecologia può provvedere all'individuazione degli alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti. L'inserimento di esemplari nell'albo degli "Alberi monumentali" viene notificato ai proprietari dei medesimi.

5. Gli alberi monumentali iscritti all'albo regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la

Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.

6. È fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti all'albo di cui al presente articolo.

7. Deroche all'espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.

8. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le condizioni.

9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.».

[\(18\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 30 novembre 2013, n. 2252](#).

TITOLO VI

Norma finanziaria

Art. 19

Norma finanziaria.

1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 "Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale" con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 "Spese per la costituzione delle aree protette regionali ([L.R. n. 19/1997](#))" dell'unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1](#),

della [L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.